Articolo 1 – PREMESSA

Articolo 2 – REGISTRO DEL MARTELLO FORESTALE

Articolo 3 - CARATTERISTICHE E REQUISITI

Articolo 4 – AUTORIZZAZIONE

Articolo 5 – PRESCRIZIONI ALL'USO

Articolo 6 – COSTI

Articolo 7 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1 – PREMESSA

La competenza in materia di Boschi e Foreste dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati appare ormai pacifica, il Legislatore, assimilando **Bosco**, **Foresta e Selva,** ha agito con evidenti finalità di armonizzazione del settore, e non certo al fine di legittimare una assolutizzazione sul profilo delle competenze, non potendosi prescindere da una valutazione che tenga conto della natura dell'area interessata, dalla tipologia di intervento da realizzare e della rilevanza economica dello stesso.

Una corretta lettura della legge professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, cui ha contribuito anche la giurisprudenza, consente di affermare che il mero richiamo ad astratte finalità ambientali non è in alcun modo di per sé sufficiente a radicare una competenza esclusiva ad altra categoria professionale.

Partendo dal dato normativo, l'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'art. 2 della Legge n. 54 del 1991 attribuisce ai **Periti Agrari e Periti Agrari Laureati** *"la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi"*.

A tal fine appare opportuno evidenziare che la nozione di piccola e media impresa è stata recentemente oggetto di intervento da parte del Legislatore Comunitario che ne ha definito i contenuti attraverso l'Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008 (ora abrogato e sostituito), e successivamente dall'Allegato 1 del Reg. CE 651 del 17 Giugno 2014.

La giurisprudenza ha rilevato che, "non è potenzialmente esclusa l'affidabilità anche dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nella cura dei boschi, *"allorché contenuti in aziende agrarie fino alla soglia di quelle medie. (….) Per i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati si parla di direzione e gestione di aziende agrarie e zootecniche piccole e medie e di progettazione, direzione e collaudo di opere di miglioramento fondiario, di nuovo fino al limite della media azienda".* (Tar Sardegna sentenza 44/2013, TAR Sardegna sentenza n. 1104/2014.

Il giudice amministrativo ha costantemente confermato che ***in caso di "progettazione di opere di trasformazione e di miglioramento fondiario>>, nell'ambito delle piccole e medie aziende, sussiste la competenza dei <<Periti Agrari>> (…) anche quando gli interventi da progettare abbiano oggetto la <<cura, valorizzazione e miglioramento di boschi>>"***

Storicamente l'uso del martello forestale era relativo agli Enti Pubblici e solo nell'ultimo ventennio talune regioni hanno legiferato (Piemonte, Lombardia, Campania, Emilia Romagna) al fine di consentirne l'utilizzo ai tecnici Liberi Professionisti che intervengono nelle fasi di trattamento ed utilizzo dei boschi.

Alla luce di queste brevi considerazioni appare improcrastinabile consentire ai Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di dotarsi di questo indispensabile strumento, ed a tal fine occorre che il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati emani delle linee guida atte a consentire a quanti già operavano nel settore, avvalendosi della segnatura, di dotarsi del martello forestale in armonia con le varie disposizioni vigenti, nonché di permettere a quanti regolarmente iscritti all'Albo professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati volessero svolgere l'attività in tale ambito.

Articolo 2 – REGISTRO DEL MARTELLO FORESTALE

Ogni Collegio/Ordine Territoriale istituisce il Registro del Martello Forestale nel quale, in ordine cronologico, vengono annotate le autorizzazioni allo stampo e successivo utilizzo con tutti i dati identificativi del Professionista, dopo averne verificato la rispondenza ai parametri prestabiliti di cui al successivo art 3;

Articolo 3 – CARATTERISTICHE E REQUISITI

Caratteristiche e requisiti del sigillo.

Forma circolare con un diametro di 3,5 centimetri e scritte di altezza pari ad un centimetro riportante la sigla del Collegio/Ordine Territoriale e sottostante la numerazione del Timbro Professionale.

Articolo 4 – AUTORIZZAZIONE

Ogni singolo Professionista che intenda dotarsi di Martello Professionale dovrà presentare apposita istanza autorizzativa al Collegio/Ordine Territoriale di appartenenza e dovrà allo scopo risultare in regola con l'aggiornamento professionale.

Articolo 5 – PRESCRIZIONI ALL'USO

Ogni Martello Forestale, dopo lo stampo e prima del suo uso, dovrà essere sottoposto a registrazione nell'apposito registro di cui all'art. 2 previa verifica della sua conformità , dovrà seguire a carico del Professionista, ove istituito, il deposito del Sigillo nel Registro Regionale o Provinciale e comunque il Collegio/Ordine Territoriale contestualmente all'acquisizione della firma di utilizzazione da parte del Professionista, trasmetterà via PEC ai Servizi Forestali Regionali o Provinciali la comunicazione di avvenuta registrazione del nuovo Sigillo nel proprio registro. Il Professionista che intenda operare in Provincia o Regione diversa da quella in cui è stata effettuata la registrazione del proprio sigillo, dovrà preventivamente comunicare i dati del proprio sigillo alle amministrazioni competenti per territorio. Tali prescrizioni devono costituire per il Professionista le condizioni minime di accesso all'uso del martello che vanno comunque integrate con quelle altre eventualmente emanate ed aggiuntive della Provincia o Regione in cui si opera.

Articolo 6 – COSTI

Tutti i costi per l'acquisto del martello e la sua relativa registrazione sono a carico del professionista

Articolo 7- CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione potrà avvenire per richiesta del Professionista, per cessata attività, per cancellazione dall'Albo, per sospensioni dall'esercizio della Professione, per gravi negligenze Professionali giudicate tali dall'autorità competente.

Articolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore.

La presente Linea Giuda entra in vigore dalla data di approvazione e delibera del Consiglio Nazionale e pubblicata sul sito Istituzionale